REGIONE PUGLIA

DISCIPLINARE DEI RAPPORTI TRA LA REGIONE PUGLIA E LA PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI PER L'UTILIZZO DEI FONDI DI CUI AL D.P.R. 9/5/2001 N° 331 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL CANALE CIAPPETTA CAMAGGI

Premesso che :

- con il D.P.R. 331 del 09.05.2001, pubblicato sulla G.U. del 18.08.2001, è stata definita la ripartizione, per il triennio 2001-2003, dei fondi finalizzati all'attuazione di interventi di difesa del suolo;
- nella programmazione per l'annualità 2003 è stato previsto il finanziamento per la realizzazione dell'intervento, ricadente nel Comune di Barletta, di "*manutenzione del canale Ciappetta-Camaggi*" per l'importo di € 743.697,93;
- con D.G.R. n. 16 del 16.01.2013 la Regione ha individuato nella Provincia di Barletta - Andria - Trani il soggetto attuatore del predetto intervento ed ha approvato il presente disciplinare;
- che l'intervento oggetto di finanziamento consiste nella manutenzione del canale Ciappetta-Camaggi, nel tratto compreso tra la strada comunale Citogna e il ponte della ferrovia nord-barese, e ha la finalità di assicurarne l'officiosità idraulica attraverso la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei rifiuti, della vegetazione e del terreno presenti nell'alveo, con conseguente puntuale ripristino del mantello cementizio di rivestimento;
- così come previsto dalla DGR n. 16 del 16.01.2013, la qualifica di soggetto attuatore sarà automaticamente revocata alla Provincia BAT qualora quest'ultima, decorsi 75 gg dalla data di adozione della medesima delibera, non avrà provveduto a trasmettere alla Regione il presente Disciplinare debitamente sottoscritto per accettazione dal suo legale rappresentante.

Art. 1

I rapporti tra la Regione Puglia - Assessorato alle OO.PP. e Protezione civile - Servizio Risorse Naturali, di seguito denominata *Regione,* e la Provincia di Barletta Andria Trani, di seguito denominata *Provincia,* nell'utilizzo dei fondi di cui al DPR n. 331/01 per la realizzazione dell'intervento di manutenzione del canale Ciappetta-Camaggi sono disciplinati dagli articoli seguenti.

Art. 2

La Provincia nomina, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, il Responsabile del procedimento per la progettazione e realizzazione dei lavori e ne comunica il nominativo alla Regione.
Il Responsabile del procedimento, così nominato, provvede a fornire alla Regione tutti gli atti e la documentazione indicata nel presente Disciplinare.

Art. 3

L'intervento dovrà essere progettato in modo tale da poter efficacemente realizzare la difesa del suolo cui è preordinato e sulla base del principio della eliminazione delle cause del dissesto piuttosto che dei suoi effetti.
I progetti definitivi saranno trasmessi all'Autorità di Bacino competente per il parere di congruità alla pianificazione di assetto idrogeologico esistente o in corso di formazione.

I progetti relativi agli interventi sulle coste basse dovranno acquisire il parere di conformità alle *"Linee guida per la individuazione degli interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi* ", approvate con DGR n. 410/11.
La Provincia dovrà acquisire tutti i pareri ambientali e paesaggistici dalla legge previsti.

Art. 4

La Provincia è tenuta, nello svolgimento di tutte le attività preordinate alla progettazione, al conseguimento dei pareri e delle autorizzazioni previste dalla legge, alla realizzazione e al collaudo delle opere e all'approvvigionamento delle forniture, all'osservanza della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di lavori pubblici e di forniture e, in particolare, della L.R. 25.9.2001, n. 13 e s.m. ed i. del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m. ed i. e del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m. ed i.

Gli incarichi relativi a tutti i servizi tecnici e tecnico-amministrativi -quali, ad es., la progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e progettazione, i rilievi, i sondaggi, le prove di laboratorio, le relazioni specialistiche, i supporti, le consulenze, gli studi, le attività preliminari, le indagini, le restituzioni grafiche, le attività accessorie, le spese per gli ausiliari, le attività tecnico-amministrative, la contabilità – devono, ai fini dell'ammissibilità della relativa spesa, essere affidati cumulativamente secondo la procedura che la normativa vigente in materia individua per l'affidamento degli incarichi di valore pari a quello complessivo risultante dalla somma degli importi degli stessi; il RUP sarà pertanto tenuto a trasmettere alla Regione il bando o l'avviso in virtu' del quale si è provveduto al predetto affidamento.

Se dovesse sorgere la necessità di affidare ulteriori incarichi per lo svolgimento dei servizi tecnici e tecnico-amministrativi, gli stessi dovranno essere affidati secondo la procedura dalla legge prevista per l'affidamento degli incarichi di valore pari a quello dato dalla somma del valore dell'incarico da affidare e di quello degli incarichi già precedentemente affidati, nel rispetto del limite del 17% di cui all'art. 5 del presente Disciplinare.

Non saranno riconosciute le spese relative agli incarichi di servizi e/o lavori affidati in via diretta, quali estensioni di incarichi precedentemente affidati al medesimo soggetto, né quelle relative ad incarichi la cui procedura di affidamento è stata avviata antecedentemente alla sottoscrizione del presente Disciplinare.

Potrà essere fatto ricorso all'acquisizione in economia di servizi e lavori solo nei casi ed entro i limiti di cui all'art. 125 del d.lgs. n. 163/06 e all'art. 330 del D.P.R. n. 207/10; il RUP sarà pertanto tenuto ad inviare alla Regione il Regolamento della Provincia relativo alle acquisizioni in economia.

Gli oneri connessi alle eventuali convenzioni stipulate dalla Provincia con altri enti pubblici ai fini dello svolgimento dei servizi tecnici, tecnico-amministrativi o amministrativi potranno essere ammessi a finanziamento nell'ambito dell'incentivo di cui all'art. 92 del d.lgs. n. 163/06.

In caso di ricorso alla "ricerca di mercato" di cui all'art. 57, co. 6 e all'art. 125, commi 8 e 11 del d.lgs. n. 163/06, della stessa dovrà essere data notizia quantomeno sul sito web istituzionale della Provincia BAT; il RUP sarà pertanto tenuto a trasmettere alla Regione la prova dell'avvenuta pubblicazione della notizia su detto sito.

Anche le spese relative agli incarichi affidati in conseguenze del ricorso agli elenchi di operatori economici dalla legge previsti saranno ammesse a finanziamento solo qualora alla formazione degli stessi elenchi sarà stata data pubblicità almeno mediante avviso sul predetto sito web della Provincia; il RUP sarà pertanto tenuto a trasmettere alla Regione la prova dell'avvenuta pubblicazione della notizia su detto sito.

Art. 5

Successivamente all'espletamento, nel rispetto della normativa vigente, della gara per l'affidamento dei lavori, il Responsabile del procedimento trasmette alla Regione il quadro economico definitivo dell'intervento- rideterminato al netto del ribasso d'asta e della relativa IVA e sempre facente riferimento al Q.E. del progetto originario- e la copia del contratto d'appalto, comunicando la data di consegna dei lavori.

Non è consentito integrare il Q.E. rideterminato con voci di spesa ulteriori rispetto a quelle previste nel Q.E. del progetto originario; nel Q.E.R. possono solo essere dettagliate le voci di spesa esistenti nel Q.E. del progetto originario.

La Regione, tenuto conto del quadro economico rideterminato, determina la misura del finanziamento dell'intervento ed assume il relativo impegno definitivo.

Le economie di gara per lavori, con la relativa IVA, costituiranno, nel Q.E. rideterminato successivamente all'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori, economie che la Regione utilizzerà per finanziare altri interventi in materia di difesa del suolo.

L'importo del finanziamento rideterminato per la realizzazione dell'intervento è fisso ed invariabile e comprende e compensa le voci di spesa di cui all'art. 16 del DPR n. 207/10, con la espressa conseguenza che qualunque eccedenza di spesa rispetto all'importo finanziato, per qualsivoglia motivo determinatasi, rimarrà a totale ed esclusivo carico della Provincia che, quindi, provvederà a coprirla con i propri mezzi finanziari.

Nel Q.E. le voci per imprevisti, lavori in economia e lavori a fattura dovranno essere comprensive di IVA e non eccedere, in totale, il 7% dell'importo dei lavori a base d'asta del progetto principale, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

L'importo relativo alla voce di cui al punto 5 dell'art. 16 del D.P.R. n. 207/10 non dovrà, nel Q.E., eccedere il 10% dell'importo posto a base d'asta del progetto principale.

Le spese generali per progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e progettazione, rilievi, sondaggi, prove di laboratorio, relazioni specialistiche, supporti, consulenze, rimborsi spese, spese per gli ausiliari, indagini, studi, attività accessorie, attività tecnico-amministrative, contabilità, attività preliminari, collaudi, conferenze di servizi, commissioni di gara, incentivo di cui all'art. 92, co. 5, del d.lgs. n. 163/06, verifica e validazione, spese tecniche e indagini per varianti, dovranno essere contenute nel limite del 17% dell'importo dei lavori a base d'asta del progetto originario.

Importo complessivo di progetto	Valore % spese generali
Fino a € 250.000,00	19% dell'importo lavori a base d'asta del progetto originario
Fino a € 500.000,00	18% "
Fino a € 1.000.000,00	17% "
Fino a € 1.500.000,00	16% "
Fino a € 2.000.000,00	15% "
Fino a € 2.500.000,00	14% "
Fino a € 5.000.000,00	13% "
Oltre € 5.000.000,00	12% "

Non saranno ammesse a finanziamento le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari di cui all'art. 240 del d.lgs. n. 163/06 e s.m. ed i. e gli interessi per ritardati pagamenti.

Art. 6

La Provincia ripartisce tra i propri dipendenti l'incentivo economico di cui al quinto comma dell'art. 92 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m. ed i. con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel proprio regolamento.

L'importo massimo dell'incentivo che viene ammesso a finanziamento è quello derivante dall'applicazione delle previsioni del Decreto del Ministero della Giustizia n. 139 del 9.07.2008, che di seguito si riportano.

La percentuale da applicare all'importo dei lavori posto a base di gara del progetto originario per determinare l'importo dell'incentivo da ammettere a finanziamento è data dalla somma di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b):

a) aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera determinata come di seguito:
 1) 1,00% per progetti il cui importo posto a base di gara non ecceda € 150.000,00;
 2) 0,95% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 150.000,00 e € 750.000,00;
 3) 0,90% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 750.000,00 e € 5.000.000,00;
 4) 0,85% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 5.000.000,00 e € 25.000.000,00;
 5) 0,75% per progetti il cui importo posto a base di gara supera € 25.000.000,00;
b) aliquota percentuale relativa alla complessità dell'opera determinata come di seguito:
 1) 1,00% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
 2) 0,90% per progetti di manutenzione straordinaria;
 3) 0,75% per progetti di manutenzione ordinaria.

Quando il progetto è costituito da più sottoprogetti specialistici o la progettazione avviene per stralci funzionali, l'aliquota percentuale complessiva è applicata nella misura massima del 2,0% dell'importo del progetto posto a base di gara.

La legge dispone che le quote parti della predetta somma, corrispondenti a prestazioni che non sono svolte all'interno dell'amministrazione in quanto affidate a professionisti esterni, costituiscono economie.

Al fine di determinare l'entità delle economie da detrarre dall'importo come sopra individuato, si definiscono le seguenti percentuali :

a) prestazioni del responsabile unico del procedimento: 12%;
b) prestazioni degli incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori: 49%;
c) prestazioni degli incaricati della redazione del piano della sicurezza e loro tecnici collaboratori: 4%;
d) prestazioni degli incaricati della direzione dei lavori e loro tecnici collaboratori: 20%;
e) prestazioni degli incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori: 10%;
f) prestazioni di altri componenti dell'ufficio che hanno prestato attività di supporto al responsabile del procedimento: 5%.

Se le prestazioni sono svolte all'interno dell'amministrazione ma con la collaborazione e/o con la consulenza di professionisti esterni, le relative percentuali sopra indicate sono ridotte del 50%.

Ai sensi dell'art 4 del D.M. n. 139/08, qualora i dipendenti dell'Amministrazione abbiano redatto solo alcune fasi della progettazione, l'aliquota di cui alla su riportata lettera b), ferme restando le ripartizioni indicate, viene calcolata come di seguito indicato:

I) redazione del progetto preliminare: 15%;
II) redazione del progetto definitivo: 70%;
III) redazione del progetto esecutivo: 15%.

Le somme corrispondenti a fasi della progettazione che non sono svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, costituiscono economie.
Le somme eventualmente dovute a titolo di incentivo, ex art. 92 del d.lgs. n. 163/06, saranno liquidate solo ad avvenuta omologazione della spesa definitiva.

Art. 7

Le opere saranno realizzate in conformità al progetto esecutivo approvato dalla Provincia ed entro il termine indicato nel contratto e nel successivo art. 10.
Ove in fase esecutiva dovessero risultare necessarie delle variazioni per la realizzazione dell'intervento, alle stesse si provvederà nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Eventuali varianti in corso d'opera potranno essere ammesse solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 132 del d.lgs. n. 163/06 e s.m. ed i..

La verifica della sussistenza delle predette condizioni è demandata, ai sensi dell'art. 161 del DPR n. 207/10, al Responsabile del procedimento che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.

Stante il carattere accessorio della variante rispetto all'opera progettata e contrattualmente definita, anche gli interventi di variante dovranno rispettare la finalità e la localizzazione del progetto principale, fissati in fase di programmazione.

Per il finanziamento delle varianti (maggiori lavori, IVA, spese generali etc…) sarà possibile attingere ai fondi accantonati nella voce "imprevisti" del Q.E. rideterminato e, ove questi dovessero risultare insufficienti, si dovrà ricorrere a fondi del bilancio comunale.

Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento delle spese, le voci del Q.E. di perizia non potranno superare le limitazioni percentuali previste dagli articoli 5 e 6 del presente Disciplinare e calcolate sull'importo a base di gara del progetto originario.

L'erogazione degli importi relativi alle economie avverrà con le modalità di cui al successivo art. 11.

Art. 8

La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare.

Tali verifiche non sollevano la Provincia dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque instaurato dalla Provincia con i terzi ai fini della realizzazione delle opere.

Art. 9

L'opera è soggetta a collaudo tecnico - amministrativo da attuarsi secondo le modalità indicate dal d.lgs. n. 163/06 e s. m. ed i., dal D.P.R. n. 207/2010 e dalla legge regionale 11.5.2001, n. 13 e s.m. ed i..
Nei casi previsti dalla richiamata normativa l'incarico del collaudo è affidato dalla Provincia all'interno della propria struttura.
Ove il Responsabile del procedimento accerti l'assenza in organico di una figura idonea a svolgere l'attività di collaudo, la Provincia individua, con le modalità dalla legge indicate, i soggetti cui conferire il predetto incarico.

Art.10

La realizzazione dell'intervento deve avvenire nel rispetto da parte della Provincia del seguente crono-programma :

- il progetto preliminare deve essere approvato dalla Provincia entro 60 gg dalla data di ricezione, da parte della Regione, del presente Disciplinare sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della Provincia medesima;
- il progetto definitivo deve essere approvato, così come i pareri acquisiti, entro 150 gg.dall'approvazione del progetto preliminare;
- il progetto esecutivo deve essere approvato entro 60 gg. dall'approvazione del progetto definitivo;
- il contratto con la ditta aggiudicataria dei lavori deve essere stipulato dalla Provincia entro 210 gg. dall'approvazione del progetto esecutivo;
- il verbale di ultimazione dei lavori deve essere redatto entro 240 gg. dalla stipula del contratto;

- il certificato di regolare esecuzione dei lavori deve essere rilasciato entro 90 gg. dal predetto verbale;
- l'omologazione deve avvenire entro 90 gg. dal rilascio del certificato di regolare esecuzione;

L'intervento dovrà essere concluso entro 30 mesi dalla data di ricezione, da parte della Regione, del presente Disciplinare sottoscritto dall'Amministrazione provinciale.
Gli oneri derivanti dal mancato rispetto del crono- programma saranno a totale ed esclusivo carico della Provincia BAT.

Art. 11

La Regione conferirà alla Provincia le somme oggetto di finanziamento con le modalità e alle condizioni seguenti :

- a seguito della acquisizione del quadro economico definitivo di spesa dell'intervento, rideterminato al netto del ribasso d'asta e della relativa IVA, nonché della ricezione del verbale di "concreto inizio dei lavori" e con le economie di gara acquisite nella sua disponibilità, la Regione ridetermina la misura del finanziamento assegnato, assume il relativo impegno definitivo e trasferisce alla Provincia un primo acconto, calcolato nella misura del 30% del costo dell'intervento come sopra rideterminato, comunque commisurato alle effettive disponibilità di cassa;

- gli ulteriori due acconti del 30% dell'impegno definitivo assunto dalla Regione saranno da quest'ultima corrisposti entro 60 giorni dalla ricezione della rendicontazione delle somme, ammissibili a finanziamento, effettivamente spese e precedentemente erogate dalla Regione medesima, nonché della relativa documentazione quietanzata nei modi di legge. Nella rendicontazione il Responsabile del procedimento riporterà gli importi liquidati degli stati di avanzamento lavori, gli importi liquidati delle somme a disposizione secondo le voci del quadro economico rideterminato, con asseverazione della regolarità delle spese nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia e del presente disciplinare;

- il saldo finale, nella misura del 10% dell'impegno definitivo, sarà erogato solo ad avvenuta omologazione dell'intervento, entro 90 gg dalla ricezione della rendicontazione;

I trasferimenti delle predette somme sono subordinati alla effettiva disponibilità di cassa della Regione e alla circostanza che la predetta rendicontazione da parte della Provincia, necessaria alla richiesta di ciascuna delle predette erogazioni, venga accompagnata da un resoconto fotografico dello stato del canale.

Art 12

Ai fini del riconoscimento, da parte della Regione, delle spese relative all'intervento, la Provincia dovrà trasmettere alla stessa, unitamente alla richiesta di erogazione dei fondi e alla documentazione indicata negli articoli precedenti, una attestazione del proprio legale rappresentante, o di suo delegato, dalla quale risulti che :

- tutti i procedimenti preordinati alla realizzazione dell'intervento sono stati svolti nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti in tutte quelle materie cui ciascun procedimento inerisce.
- ai sensi dell'art. 80 della l.r. n. 28/01 e ss.mm.ii., l'Ente è in regola con gli adempimenti fiscali e previdenziali.

- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità;
- non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (o, se sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (o, se sono stati ottenuti o richiesti, quali e in quale misura);
- il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto (solo per la certificazione di spesa finale);
- altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella certificazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo (solo per la certificazione di spesa finale).

Le spese relative all'intervento non saranno ammesse a finanziamento in caso di violazione delle previsioni del presente Disciplinare, tra cui quella di cui all'art. 4, comma 2 .
Non saranno ammesse a finanziamento le spese per "somme urgenze" o quelle effettuate in deroga alla disciplina vigente in materia, sulla base delle previsioni delle O.P.C.M. di protezione civile.

Art. 13

Alla Regione è riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui la Provincia incorra in violazioni delle previsioni del presente Disciplinare e/o della disciplina vigente in materia o in gravi ritardi, alla stessa imputabili, nell'utilizzo delle somme oggetto del finanziamento concesso.

La revoca potrà essere disposta dalla Regione anche in caso di mancato rispetto, per qualsivoglia ragione, del crono-programma di cui all'articolo 10, di mancata conclusione dell'intervento entro i 30 mesi di cui al predetto articolo, nonché di realizzazione dell'intervento con modalità, finalità e localizzazione differenti da quelle prestabilite e riportate nelle premesse del presente Disciplinare, oltre che nella DGR n. 16 del 16.01.2013.

In caso di revoca del finanziamento, la Provincia è obbligata a restituire alla Regione le somme da quest'ultima anticipate e a totale carico della Provincia stessa resteranno tutti gli oneri relativi all'intervento.

Gli importi che in conseguenza della revoca dovessero risultare disponibili, unitamente alle economie realizzate nelle varie fasi procedurali, saranno destinati ad interventi di importanza prioritaria in materia di difesa del suolo.

Art. 14

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si rinvia alla disciplina vigente in materia.

_____, _____
(luogo) (data)

Il Legale rappresentante, o suo delegato, della Provincia di Barletta - Andria - Trani

Il Dirigente del Servizio Risorse Naturali della Regione Puglia